

## LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 ART. 104

**Legge finanziaria 2001**

L'art.104 della legge finanziaria 2001 (388/2000) ha istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (F.I.R.B.) e ne ha previsto il finanziamento per gli anni dal 2001 al 2003.

Attraverso il FIRB il Governo ha voluto realizzare interventi di sostegno in settori di grande rilevanza scientifica, con ricadute nel medio-lungo periodo e che prevedono azioni congiunte tra mondo scientifico e imprese. I progetti presentati e selezionati, infatti, si sono caratterizzati per la loro capacità di aggregare competenze diverse con particolare riferimento al mondo dell'industria che ha saputo trovare, nel FIRB, le occasioni per poter interagire con il mondo scientifico in un settore, quale quello della ricerca di base, negli ultimi tempi rimasto ai margini delle strategie industriali di ricerca..

Con il FIRB si è anche data l'opportunità di favorire l'inserimento strutturale di giovani ricercatori, nonché di ricercatori di chiara fama internazionale, contribuendo in tal modo al ringiovanimento e al rafforzamento qualitativo del settore.

Nel corso del 2004 si è peraltro conclusa la prima fase di valutazione dell'apposita commissione istituita per valutare i progetti finanziati a valere sul FIRB.

Tale commissione ha evidenziato alcuni aspetti salienti dei progetti, che possono essere così sintetizzati :

- a) **Laboratori** : la selezione è consistita nella valutazione tecnico-scientifica di n. 114 proposte progettuali inerenti ad 8 tipologie di Laboratori Pubblico-Privato specializzati su ricerca di base "mission oriented". Sono stati giudicati ammissibili n. 19 progetti, con un finanziamento pubblico pari a 85,225 milioni di Euro, corrispondente ad un costo complessivo ammontante a 113,74 milioni di Euro.
- b) **Programmi Strategici** : la selezione è consistita nella valutazione tecnico-scientifica di n. 263 proposte progettuali inerenti a due Programmi Strategici "Chimica/Farmaceutica" e "Scienze umane, economiche e sociali", articolati rispettivamente in due e tre Progetti Obiettivo. Sono stati giudicati ammissibili n. 46 progetti, con un finanziamento pubblico pari a 58,96 milioni di Euro, corrispondente ad un costo complessivo ammontante a 78,434 milioni di Euro.

Partecipano ai 19 Laboratori selezionati, nonché ai 46 progetti inerenti ai Programmi Strategici numerose Università, il CNR ed altri Enti pubblici di ricerca, imprese ed altri soggetti pubblici e privati no profit.

L'analisi effettuata ha evidenziato, in entrambi i settori, come l'intervento pubblico, oltre a premiare la qualità scientifica e la interdisciplinarietà delle iniziative, abbia favorito la concentrazione di risorse finanziarie su compagini scientifiche di eccellenza, con una importante ricaduta in termini occupazionali (reclutamento di 442 giovani ricercatori).

## Scheda Leggi Pluriennali anno 2004 - Capitolo 8947

Ministero: MIUR -Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio I

Capitolo amministrato 8947 "Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)"

Leggi di riferimento L. 388/2000 art. 104 - legge finanziaria 2001

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive **881,44**

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	763,95
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	631,48
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	132,32
d) economie a tutto il 31.12.2004	77,93
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	500,37
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	55,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0,00

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	155,00
b) impegni assunti nel 2004	100,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	40,59
d) economie nel 2004	0,00
e) residui propri nel 2004	100,00
f) residui di stanziamento nel 2004	55,00
g) perenzioni nel 2004	0,00

**esercizio 2005 - cap. 7256**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	49,75
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	102,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	50,25

## LEGGE 7 AGOSTO 1997 N. 266 .ART. 5 COMMA 3

**Interventi urgenti per l'economia**

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (di seguito PNRA), già finanziato dalla Legge 380/91 scaduta nell'anno 1997, è stato rifinanziato dalla L. 266/97 e dall'art.5 della L.F. 2002 al fine di assicurare la prosecuzione del programma e la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide adottato a Washington il 1° dicembre 1959.

Tale programma, mette l'Italia, insieme agli altri partner internazionali partecipanti al trattato, in una posizione privilegiata per lo studio di fenomeni di rilevante interesse quali quello dei cambiamenti climatici del pianeta.

Nel febbraio 2002, con Decreto Ministeriale emanato in applicazione dell'art. 5 comma 3 della predetta L. 266/97, come da ultimo modificata dall'art.104 della L.F. 2001, sono stati rideterminati i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi di coordinamento.

In particolare è stata prevista la costituzione di un consorzio formato dai principali enti pubblici di ricerca coinvolti nelle attività di ricerca.

La costituzione del consorzio è avvenuta soltanto a metà anno 2003. Per consentire quindi il normale svolgimento della campagne antartiche 2003-2004 le funzioni di soggetto attuatore sono state in parte rimaste in capo all'ENEA.

Nell'ambito di tale programma, l'Italia ha anche realizzato insieme alla Francia una nuova stazione polare denominata "Concordia", che rappresenta l'insediamento più a sud del pianeta e sarà inaugurata nel 2005.

## Scheda Leggi Pluriennali anno 2004 - Capitolo 8921

Ministero:	MIUR -Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio I
Capitolo amministrato	8921 "Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerche in Antartide"
Leggi di riferimento	L. 266/97 "interventi urgenti per l'economia" art. 5 comma 3
Modifiche intervenute nel 2004	
Autorizzazioni complessive	<b>207,17</b>

## Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	178,19
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	178,19
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	153,09
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	25,10
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0,00

## Situazione relativa al singolo anno

## esercizio 2004

a) autorizzazioni nel 2004	28,41
b) impegni assunti nel 2004	28,41
c) pagamenti effettuati nel 2004	33,41
d) economie nel 2004	0,00
e) residui propri nel 2004	25,10
f) residui di stanziamento nel 2004	0,00
g) perenzioni nel 2004	0,00

## esercizio 2005 - Cap. 7235

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	28,98
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	54,08

LEGGE 9 MAGGIO 1989, n. 168

**Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

**Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico ed attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica "**

Legge 168/89 art. 3 comma 3

Legge 664/97 art. 2 comma 10

Legge n. 95 del 29 marzo 1995 art.3

Legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 51, comma 9

**Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico ed attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica "**

Ai sensi delle predette norme sono stati annualmente trasferiti dagli stanziamenti dei capitoli relativi agli Enti di Ricerca e al Fondo per le agevolazioni alla Ricerca importi non superiori al 5% degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero, per la formazione di un fondo per l'attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica prima e di un fondo speciale per i progetti strategici poi.

In particolare, per quanto si riferisce ai fondi trasferiti ai sensi della L. 95/95, pari a complessivi €. 123.451.533,10, sono stati assunti impegni pari a €. 108.361.437,20 per l'attivazione di accordi di programma con i maggiori enti di ricerca, con una economia di E. 15.090.095,91.

Nel 2004 è stata chiesta la reiscrizione in bilancio di €. 12.037.688,07 ed è stata effettuata una spesa finale complessiva, al 31.12.2004, di €. 105.849.384,38.

Per quanto riguarda l'accordo di programma MURST-ENEA stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 168/89 e il progetto IGNITOR previsto dall'art. 2, comma 10 della Legge 664/94 è stata impegnata la somma complessiva di €. 41.006.677,78.

Nel 2004 è stata chiesta la reiscrizione in bilancio di €. 18.663.233,93 ed è stata effettuata una spesa complessiva finale di €. 40.915.672,37.

Sui fondi trasferiti ai sensi della L. 449/97 ammontanti a €. 90.990.872,66, sono stati invece assunti impegni negli anni 1999,2000 e 2001 per €. 84.897.714,68, con una economia di €. 6.093.157,98.

Al 31.12.2004 è stata pagata la somma complessiva di €. 60.645.674,56 per i progetti strategici (L.449/97).

## Scheda Leggi Pluriennali anno 2004 - Capitolo 8917

<b>Ministero:</b>	MIUR -Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio I
<b>Capitolo amministrato</b>	8917 "Fondo speciale per la ricerca di interesse strategico ed attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica"
<b>Leggi di riferimento</b>	L. 168/89, art. 3, comma 3; L. 664/97, art. 2, comma 10; L. 95/95, art.3; L. 449/97, art. 51, comma 9.
<b>Modifiche intervenute nel 2004</b>	
<b>Autorizzazioni complessive</b>	243,29

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	243,29
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	220,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	207,50
d) economie a tutto il 31.12.2004	23,33
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	24,15
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	2,38

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	0
b) impegni assunti nel 2004	0
c) pagamenti effettuati nel 2004	42,77
d) economie nel 2004	0
e) residui propri nel 2004	0
f) residui di stanziamento nel 2004	0
g) perenzioni nel 2004	1,21

**esercizio 2005 - Cap. 7233**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,99
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	3,20

## LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 – ART.7 – co. 8

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

**Capitolo 8957** Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche.

La legge 22.12.1986 n.910, all'art.7, ottavo comma, oltre a prevedere per l'edilizia universitaria, relativamente al periodo 1987-1989, la spesa di 950 miliardi di lire (pari ad euro 490.634.054), ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art.19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n.887(quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

In attuazione del predetto art.7, le varie leggi finanziarie hanno previsto nell'arco temporale 1990-2004 ulteriori fondi destinati all'edilizia universitaria.

Gli stanziamenti relativi a tale periodo sono risultati i seguenti:

anni	importi (miliardi di lire)	importi in euro
1990	550	284.051.294
1991	300	154.937.070
1992	100	51.645.690
1993	200	103.291.380
1994	393	202.967.561
1995	433,5	223.884.066
1996	450	232.405.605
1997	380	196.253.622
1998	433	223.625.837
1999	500	258.228.450
2000	490	253.063.881
2001	470	242.734.743
2002		127.613.811
2003		158.228.000
2004		153.773.000
	periodo 1990-2004	<u>2.866.704.010</u>
	periodo 1987-1989	<u>490.634.054</u>
	Totale complessivo	3.357.338.064

L'art. 2, lettera c, della legge 9.5.1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, prevede che il "Ministro procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle Università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori" (in relazione alla attuazione di quanto previsto dall'art. 17, commi da 104 a 108, della legge 15.5.1997 n. 127, il parere del CUN non è più richiesto).

L'art. 5, quarto comma, della legge 24 .12.1993 n. 537 prevede che "il fondo per l'edilizia universitaria ... è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie ...".

I fondi relativi all'edilizia generale e dipartimentale e a quella sportiva delle Università sono da tempo ripartiti dal Ministero sulla base di:

- criteri di equità (ripartizione parametrica fondata sulla carenza relativa di superfici)
- criteri di efficienza (valutazione della effettiva capacità di spesa).

Il criterio di equità, applicato dal Ministero dal 1976, utilizza la metodologia di calcolo dei parametri a suo tempo elaborata dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) ai fini della ripartizione degli stanziamenti disposti dalla stessa legge n. 50.

Tale metodologia si basa sulla carenza relativa di superfici, espressa in mq. per Università.

Il criterio di efficienza, introdotto a partire dal 1995, tiene conto della effettiva capacità di spesa delle Università, prende in considerazione, per ogni Università, l'importo dei fondi assegnati in uno dei precedenti esercizi e non impegnati ad una certa data con contratti stipulati o con gare bandite e detrae tale importo dalla quota parametrica assegnabile all'Università stessa.

In relazione ai fondi assegnati, le istituzioni universitarie interessate formulano i programmi edilizi da realizzare tenendo conto delle priorità previste dall'art.1 delle legge 25.6.1985 n.331 (messa a norma, completamento di opere in corso ecc.-) e provvedono alla realizzazione dei programmi stessi.

Gli interventi programmati sono in corso di esecuzione ed il Ministero rileva periodicamente lo stato di attuazione.

La legge 24.12.2003, n.350 (legge finanziaria 2004), alla tabella F ha previsto per l'edilizia universitaria oltre euro 153.773.000 per l'es.2004, euro 150.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Il Ministero, sulla base dei suddetti criteri ha provveduto alla ripartizione degli importi relativi all'intero triennio 2004/2006 ed ha comunicato alle Istituzioni universitarie interessate i relativi importi; il 2004 come assegnazione definitiva, in quanto 153.773.000 euro rappresentano gli stanziamenti iscritti sul capitolo 8957, il 2005 ed il 2006 come previsione.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

Capitolo amministrato	8957
Leggi di riferimento	910/1986
Modifiche intervenute nel 2004	
Autorizzazioni complessive	3.657,34

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	3.357,34
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	3.357,34
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	3.328,03
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	29,31
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0,00

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	153,77
b) impegni assunti nel 2004	153,77
c) pagamenti effettuati nel 2004 (51,69 c/residui + 133,82 c/competenza)=	185,51
d) economie nel 2004	0,00
e) residui propri nel 2004	19,95
f) residui di stanziamento nel 2004	0,00
g) perenzioni nel 2004	0,00

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	6,14
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	150,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	150,00

**LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1 - COMMA 2 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI****Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università "IUAV") a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i seguenti limiti di impegno quindicennali:

- per quanto riguarda l'Università di Venezia, di 3 miliardi (euro 1.549.370,70) con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo (euro 516.456,90) con decorrenza dal 1994;
- per quanto riguarda l'Università "IUAV" di Venezia, di 1,5 miliardi (euro 774.685,35) con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo (euro 516.456,90) con decorrenza dal 1994.

Successivamente, per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, con successive leggi sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali a favore rispettivamente dell'Università di Venezia e dell'Università "IUAV" di Venezia.

(vedere tabella allegata)

In relazione ai suddetti limiti di impegno, sia l'Università di Venezia che l'Università "IUAV" di Venezia hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

X X X

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale, e annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università "IUAV" di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Tabella mutui

	UNIV. DI VENEZIA	UNIV. "IUAV" DI VENEZIA	decorrenza
L. 20.12.1995 n. 539	950 milioni (€ 490.634,05)	237 milioni (€ 122.400,29)	dal 1996
	912 milioni (€ 471.008,69)	912 milioni (€ 471.008,69)	dal 1997
L. 4.10.1996 n. 515	2.350 milioni (€ 1.213.673,71)	1.200 milioni (€ 619.748,28)	dal 1997
	1.200 milioni (€ 619.748,28)	600 milioni (€ 309.874,14)	dal 1998
L. 2.10.1997 n. 345	3 miliardi (€ 1.549.370,70)	1 miliardo (€ 516.456,90)	dal 1998
	1 miliardo (€ 516.456,90)	1 miliardo (€ 516.456,90)	dal 1999
L. 3.8.1998 n. 295	1.500 milioni (€ 774.685,35)	1 miliardo (€ 516.456,90)	dal 1999
	2.000 milioni (€ 1.032.913,80)	1 miliardo (€ 516.456,90)	dal 2000
L.388/2000 (LF2001)	€ 309.874,00		dal 2003
L.448/2001 (LF2002)	€ 155.000,00		dal 2002
		€ 149.000,00	dal 2003
	€ 129.000,00	€ 103.000,00	dal 2004

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca****DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'**

Capitolo amministrato	8955
legge di riferimento	139/1992
modifiche intervenute nel 2004	
autorizzazioni complessive	139,80

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	71,48
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	71,48
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	71,32
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	0,16
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0,00

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	9,33
b) impegni assunti nel 2004	9,33
c) pagamenti effettuati nel 2004	9,17
d) economie nel 2004	0,00
e) residui propri nel 2004	0,16
f) residui di stanziamento nel 2004	0,00
g) perenzioni nel 2004	0,00

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	9,33
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	4,66
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	4,67

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

Capitolo amministrato	8956
legge di riferimento	139/1992
modifiche intervenute nel 2004	
autorizzazioni complessive	76,98

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	39,77
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	39,77
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	39,25
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	0,52
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0,00

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	5,13
b) impegni assunti nel 2004	5,13
c) pagamenti effettuati nel 2004	4,61
d) economie nel 2004	0,00
e) residui propri nel 2004	0,52
f) residui di stanziamento nel 2004	0,00
g) perenzioni nel 2004	0,00

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	5,13
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,57
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	2,56

## LEGGE 23 MAGGIO 1997 N. 135

**Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione**

La legge 23 maggio 1997 n. 135, in particolare all'art. 1 "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale" ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo, pari a 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95), per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

In attuazione di quanto previsto dal predetto art. 1, con decreti registrati dai competenti organi di controllo, sono stati definiti i criteri di ripartizione ed è stata disposta l'assegnazione dei fondi di cui trattasi a favore delle sottoindicate Università:

Università di Napoli "Federico II"  
Seconda Università di Napoli  
Istituto Univ. Navale di Napoli  
Istituto Univ. Orientale di Napoli  
Università di Catanzaro  
" di Cassino  
" di Sassari  
" di Cagliari  
" della Calabria (CS)  
" di Catania  
" di Chieti  
" di Genova  
" di Lecce  
" di Salerno  
" di Trieste

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero, sino all'anno 2003, ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) — disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 —, tenuto conto di quanto previsto nel decreto attuativo 5.12.2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e di quanto rappresentato dalla CDP s.p.a., questo Ministero ha provveduto, entro il 31.12.2004, al pagamento delle rate di ammortamento 2004 dovute alla stessa.

Per quanto concerne invece i mutui che, in applicazione delle disposizioni di cui al predetto DM 5.12.2003, sono stati trasferiti al patrimonio del MEF, questo Ministero è ancora in attesa di indicazioni, da parte dello stesso MEF, più volte richieste.

Pertanto nel capitolo di spesa interessato (cap. 8960) risultano ancora, tra i residui, gli importi relativi alle rate di ammortamento 2004 concernenti i mutui trasferiti al MEF.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca****DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'**

Capitolo amministrato	8960
legge di riferimento	135/1997
modifiche intervenute nel 2004	
autorizzazioni complessive	413,17

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	180,76
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	180,76
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	99,61
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	81,15
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	0,00

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	25,83
b) impegni assunti nel 2004	25,83
c) pagamenti effettuati nel 2004	0,00
d) economie nel 2004	0,00
e) residui propri nel 2004	25,83
f) residui di stanziamento nel 2004	0,00
g) perenzioni nel 2004	0,00

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	25,83
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	25,83